



Conservatorio di Musica "Alfredo Casella"

Istituto Superiore di Studi Musicali

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A SOGGETTI ESTERNI AL CONSERVATORIO DI MUSICA "ALFREDO CASELLA"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità, oggetto e ambito applicativo

1. Il presente Regolamento disciplina gli incarichi di lavoro autonomo conferiti a soggetti esterni al Conservatorio di Musica "Alfredo Casella", di seguito denominato "Istituto", ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
2. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, parità di genere, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.
3. Sono esclusi dal presente Regolamento gli incarichi professionali disciplinati dal Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Art. 2

Presupposti di legittimità

1. Il ricorso a personale esterno all'Istituto mediante affidamento di incarichi è consentito esclusivamente in presenza dei presupposti di legittimità di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e, in particolare, secondo i seguenti criteri:
 - a. rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze istituzionali e alle esigenze funzionali dell'Istituto;
 - b. affidamento dell'incarico a esperti di particolare e comprovata specializzazione e in possesso di pregressa esperienza nel settore oggetto dell'incarico;
 - c. predeterminazione della durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione, nonché delle modalità di svolgimento dell'incarico.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nel caso in cui l'incarico sia conferito a professionisti iscritti ad ordini o albi o nel caso di soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca e per i servizi di orientamento.
3. L'affidamento degli incarichi è disposto previo espletamento di idonee procedure di valutazione comparativa.

4. Si può prescindere dalla valutazione comparativa nei seguenti casi:
- a. prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione);
 - b. precedente procedura comparativa andata deserta;
 - c. attività formative-divulgative quali seminari, convegni, conferenze, giornate di studio, tavole rotonde.

Della sussistenza delle condizioni che legittimano il mancato ricorso alla procedura di valutazione comparativa deve essere dato atto nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

5. Nel caso di attribuzione dell'incarico ai dipendenti di una Pubblica Amministrazione, in applicazione dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, purché ciò non comporti conflitto d'interesse con le specifiche attività svolte dall'Istituto, è richiesto l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza del prestatore, con conseguente comunicazione alla stessa dell'effettuazione della prestazione e del compenso erogato.

TITOLO II

PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 3

Verifica preliminare

1. Il Direttore, sulla base dell'attività di programmazione del Consiglio Accademico, per specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, conferisce incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Istituto, previa verifica della possibilità di avvalersi di personale in servizio mediante apposito interpello.

Art. 4

Avviso di selezione

1. Accertata l'impossibilità di utilizzo del personale interno, si dà corso, mediante avviso di selezione, alla procedura comparativa.
2. L'avviso di selezione, da pubblicarsi sul sito istituzionale per un periodo di tempo non inferiore a dieci giorni, deve riportare, in via indicativa, i seguenti elementi:
 1. l'oggetto dell'incarico;
 2. l'indirizzo cui inviare la domanda di selezione;
 3. il termine e le modalità di presentazione della domanda;
 4. i titoli di studio, le specializzazioni e gli altri requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
 5. le modalità di selezione (titoli, titoli e colloquio e/o prova pratica) e criteri di valutazione;
 6. la durata dell'incarico;
 7. il compenso complessivo lordo;
 8. ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.
4. La selezione dei candidati avviene mediante valutazione comparativa del curriculum, eventualmente integrata da un colloquio e/o prova pratica, per il cui svolgimento il Direttore

nomina una Commissione, composta da esperti della materia oggetto dell'incarico. I lavori della Commissione sono documentati in apposito processo verbale da acquisire agli atti della procedura.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Art. 5

Stipula del contratto

1. Il rapporto di lavoro autonomo si instaura mediante la stipula di un contratto di diritto privato sottoscritto dal Direttore.
2. Il contratto deve in ogni caso indicare:
 1. la modalità e i criteri di svolgimento dell'incarico;
 2. l'oggetto della prestazione;
 3. la durata della prestazione;
 4. l'entità e la modalità di corresponsione del compenso;
 5. il luogo di espletamento dell'attività;
 6. la previsione di clausola risolutiva.
3. È fatto divieto di affidare al collaboratore compiti diversi da quelli oggetto del contratto.
4. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, per giusta causa, ovvero secondo le diverse causali o modalità da esse stabilite dandone comunicazione con un preavviso, se non diversamente disposto, pari a 1/12 della durata inizialmente prevista per il contratto. In caso di mancato preavviso l'Istituto, salvo il risarcimento del maggior danno, ha il diritto di trattenere un importo commisurato al periodo di preavviso non dato.

Art. 6

Determinazione del compenso

1. Il compenso per gli incarichi conferiti a soggetti esterni è determinato tenendo conto della complessità dell'incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste, nonché delle disponibilità finanziarie dell'Istituto.
2. La liquidazione del compenso avviene dopo le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni.
3. Il compenso è assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa in materia di lavoro autonomo.

Art. 7

Divieto di rinnovo - Proroga

1. Gli incarichi di collaborazione non sono rinnovabili. L'Istituto può prorogare, ove ravvisi motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore.
2. Qualora sia concessa una dilazione del termine di adempimento della prestazione prevista nel contratto, non può essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo. Se la realizzazione prevista non è eseguita nel termine originariamente previsto o in quello successivamente individuato mediante dilazione autorizzata, o venga eseguita in misura ridotta, il collaboratore è responsabile per l'inadempimento. In questi casi l'Istituto non corrisponde alcun compenso o, nel caso in cui la

realizzazione parziale sia apprezzabile, corrisponde un compenso commisurato all'attività effettivamente svolta.

3. La proroga è disposta mediante provvedimento motivato dell'Istituto, che ne dà immediata comunicazione al collaboratore.

Art. 8

Controllo preventivo della Corte dei Conti

1. L'efficacia dei contratti stipulati con soggetti esterni è subordinata, ai sensi dell'articolo 3 lettera f-bis della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
2. Sono esclusi dall'ambito del predetto controllo gli incarichi di docenza, le prestazioni professionali consistenti in adempimenti obbligatori per legge, nonché gli incarichi di addetto stampa ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 150 del 7 giugno 2000.

Art. 9

Obblighi di trasparenza

1. Gli incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma di cui al presente Regolamento devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto con l'indicazione dei nominativi degli esperti, dell'oggetto, della durata e dell'ammontare del compenso.
2. Sono escluse dall'obbligo di pubblicazione le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscano in una sola azione o prestazione e che comportino, per loro stessa natura, un compenso di modica entità, seppure congruo a remunerare la prestazione resa.

Art. 10

Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di lavoro autonomo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Istituto.